

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n.171

Legge regionale n. 39/1990. Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. Approvazione.

(GU n. 51 del 21-12-2002)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'Art. 7, commi 10,11 e 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 "Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina";

Visto in particolare il comma 12, dell'Art. 7, della legge regionale n. 13/2000, che dispone di apportare le necessarie modificazioni ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'Art. 7, comma 5 quinquies, della legge regionale n. 39/1990, così come aggiunto dal comma 10, del medesimo Art. 7, della legge regionale n. 13/2000, per il ricovero temporaneo dei gatti viventi in libertà e delle strutture di cui all'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 39/1990;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., così come modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres;

Considerata la portata delle modifiche ed integrazioni da apportare al citato regolamento ed in particolare relative alle prescrizioni concernenti l'istituzione dell'anagrafe canina, anche alla luce delle problematiche sopravvenute all'obbligatorietà dell'applicazione del "microchip" per l'identificazione dei cani di proprietà e dell'opportunità di informatizzare la banca dati;

Ritenuto necessario provvedere ad una nuova stesura del regolamento in sostituzione dei regolamenti approvati con i succitati decreti presidenziali;

Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1723 del 23 maggio 2002;

Decreta:

E' approvato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 6 giugno 2002

TONDO

Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina.

Art. 1.

Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane e' tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina, con le modalita' stabilite dall'Art. 3 della legge regionale n. 39/1990 e dal presente Regolamento, utilizzando l'allegato modello 1.

Art. 2.

Non obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe canina

1. L'obbligo di iscrizione non e' richiesto per:

a) i cani di proprieta' delle Forze armate, dei Corpi della Guardia di finanza, della P.S., della Polizia carceraria, dei Vigili del fuoco, forestali e di Polizia urbana, utilizzati per servizio; b) i cani, allevati o detenuti a scopo di commercio in locali ed impianti appositamente autorizzati, di eta' inferiore ai 3 mesi.

Art. 3.

Tenuta del registro per gli allevatori o esercenti il commercio di animali

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi con l'indicazione delle cause di morte e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalita' degli acquirenti o destinatari.

Art. 4.

Modalita' per l'iscrizione all'anagrafe canina

1. Per l'iscrizione e' necessaria la scheda segnaletica di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 39/1990, la cui compilazione, e' demandata ai veterinari dipendenti delle aziende per i servizi sanitari o a veterinari liberi professionisti dalle medesime autorizzati.

2. I proprietari o detentori di cani provenienti da altra Regione o dall'estero che fissano nella Regione Friuli-Venezia Giulia la propria residenza devono rispettare, ai fini dell'iscrizione, il termine di trenta giorni, di cui all'Art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 39/1990, che decorre dal trasferimento della residenza.

3. Per i non residenti ma dimoranti abituali in Regione tale adempimento e' richiesto al compiersi dell'anno di loro presenza nel territorio regionale.

4. In caso di variazione di residenza, copia della documentazione agli atti del comune di precedente iscrizione deve essere trasmessa al comune di nuova iscrizione anagrafica.

Art. 5.

Variazioni dati anagrafe canina

1. Gli eventi di cui all'Art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale n. 39/1990, devono essere comunicati al comune entro i quindici giorni successivi, utilizzando l'allegato modello 2.

2. Nell'evenienza che il cane smarrito o sottratto sia stato ritrovato, o comunque restituito, il proprietario o detentore e' tenuto a darne pronta comunicazione scritta al comune, utilizzando l'allegato modello 3.

Art. 6.

Modalita' di identificazione

1. Ai fini dell'identificazione viene attribuito al cane un codice di riconoscimento numerico o alfanumerico casuale e predeterminato contenuto in microchip elettronico, che deve essere applicato entro trenta giorni dall'iscrizione di cui al comma primo dell'Art. 4.

2. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta del veterinario, non puo' essere applicato sottocute, in caso di grave pericolo per la salute, l'elemento iniettabile sopra citato, sono identificati con modalita' tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

3. L'iscrizione all'anagrafe canina del comune di nuova residenza o dimora, da parte dei proprietari o

detentori di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 4, non comporta la modifica del codice di riconoscimento qualora il cane sia stato identificato con le modalita' previste dal presente regolamento.

Art. 7. Banca dati anagrafe canina

1. Presso i comuni deve essere tenuta una banca dati informatizzata ed aggiornata delle iscrizioni all'anagrafe canina.
2. Il comune deve inviare mensilmente le comunicazioni relative agli eventi, di cui all'Art. 3, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, al Servizio veterinario dell'azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, che provvede a registrarli nella propria banca dati informatizzata.
3. Le aziende per i servizi sanitari provvedono a trasferire alla Regione, su base informatica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le informazioni relative alla banca dati dell'anagrafe canina, implementandole, mensilmente, con i dati di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8. Cattura dei cani vaganti

1. All'atto della cattura dei cani vaganti il cinovigile compila apposito modello di accalappiamento. Copia di tale modello viene trasmessa al comune sul cui territorio e' avvenuta la cattura entro 24 ore dall'evento.

Art. 9. Requisiti generali delle strutture di ricovero e custodia

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 39/1990 di nuova costruzione possono essere realizzate per ospitare un numero complessivo massimo di duecento cani.
2. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 39/1990 devono essere realizzate secondo le norme di igiene pubblica, anche per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti.
3. Tutte le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno due metri. Inoltre il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera della medesima altezza.
4. Le strutture sono dotate di:
 - a) reparto contumacia;
 - b) reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento;
 - c) reparto dotato di un numero adeguato di boxes adibito ad infermeria per i soggetti ammalati o debilitati e le femmine partorienti;
 - d) locale per il custode;
 - e) locali adeguati, spogliatoi, lavabi e docce forniti di acqua potabile calda e fredda servizi igienici per il personale addetto;
 - f) locale per l'ambulatorio veterinario;
 - g) locale di attesa per il pubblico;
 - h) locale per attrezzature, disinfettanti e dispositivi per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
 - i) locale destinato alla cucina; un locale destinato ed attrezzato per la conservazione refrigerata del cibo fresco e/o cotto; un locale destinato al deposito degli alimenti confezionati; un reparto attrezzato per il lavaggio dell'attrezzatura utilizzata per la preparazione, cottura e somministrazione del cibo;
 - l) cella o frigo per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalita' consentite dalla vigente legislazione.
5. Nelle strutture pubbliche si puo' prescindere dal reparto di cui al comma 4, lettera b), purché gli animali destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il prescritto periodo di osservazione sanitaria, che, di norma, non puo' superare i dieci giorni, ad idonea altra struttura, pubblica o privata all'uopo formalmente

convenzionata. Parimenti non e' richiesto il reparto di cui al comma 4, lettera a), nelle strutture private convenzionate ai soli fini del ricovero e custodia permanente ed a pagamento.

Art. 10. Requisiti del reparto contumaciale

1. Il reparto contumaciale di cui al comma 4, lettera a) dell'Art. 9, e' dotato di box, destinati ad accogliere un solo soggetto, che devono avere:

- a) superficie minima di 4 mq., dei quali, almeno 2 chiusi e coperti;
- b) pareti lisce in materiale lavabile e disinfettabile ed angoli e spigoli arrotondati;
- c) pavimento, leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antisdrucchiolevole, lavabile, disinfettabile e con chiusini a sifone muniti di griglia;
- d) portello a saracinesca con chiusura azionabile dall'esterno della cella, in materiale lavabile, disinfettabile, collocato al punto di entrata-uscita tra l'ambiente chiuso e quello aperto;
- e) pianali rialzati di materiale plastico o listelli di legno, con fessure larghe non piu' di 2 centimetri, opportunamente collocati, per il riposo degli animali;
- f) abbeveratoi fissi;
- g) sufficiente illuminazione ed aereazione;
- h) riscaldamento degli ambienti chiusi ad una temperatura minima di 15 gradi centigradi;
- i) due ingressi per l'accesso rispettivamente al cortile e alla parte coperta;
- l) suddivisioni perimetrali dei cortili di altezza tale da impedire il contatto e la vista fra animali.

Art. 11. Requisiti del reparto di ricovero e custodia

1. Il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento di cui al comma 4, lettera b) dell'Art. 9:

- a) deve essere dimensionato secondo le previsioni di accoglimento degli animali, rispettando i requisiti richiesti dalle lettere da b) a i) dell'Art. 10, comma 1. La superficie minima a disposizione di ogni cane ospitato deve essere di 10 mq, dei quali almeno 4 chiusi e coperti, con l'aggiunta di 8 mq. (con la medesima percentuale di chiusura e copertura) per ogni cane in piu', per un massimo di 6 cani;
- b) deve avere box riservabili al ricovero provvisorio di animali di proprieta' (pensione) anche in deroga al limite di cui al comma 1 dell'Art. 9;
- e) deve avere cortili dotati di acciottolato drenante su platea impermeabile collegata con la rete di scarico delle acque di rifiuto, nonche' di manto erboso alberato, con piante a chioma larga e setti di divisione in rete metallica saldamente fissati al suolo;
- d) laddove la situazione climatica lo permette puo' prescindere dall'ambiente chiuso nella misura in cui gli animali ricoverati possono disporre di singoli alloggiamenti costruiti con idoneo materiale termoisolante lavabile e disinfettabile. Le predette unita' di ricovero devono essere posizionate su platea sopraelevata rispetto al piano del cortile di pertinenza, rispondente alle caratteristiche di cui all'Art. 10, comma 1, lettera c), sufficientemente ampia oltre che protetta da copertura solida ed impermeabile almeno per tutta la sua estensione.

Art. 12. Strutture di ricovero temporaneo dei gatti

1. Alle strutture di ricovero temporaneo di cui all'Art. 7, comma 5-quinquies, della legge regionale n. 39/1990 possono accedere:

- a) i gatti facenti parte delle colonie e quelli abbandonati che non vi fanno parte, necessitanti di assistenza per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti. La necessita' di ricovero deve essere attestata dal veterinario dell'azienda per i servizi sanitari. Copia della relativa certificazione viene trasmessa entro 48 ore al comune interessato. La riammissione in colonia deve avvenire alla presenza del referente della medesima;

b) i gatti facenti parte delle colonie nel caso di grave pericolo di sopravvivenza delle stesse, con le modalita' stabilite dall'Art. 7, comma 5 quinquies, della legge regionale n. 39/1990, sentiti i referenti delle stesse.
2. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'azienda per i servizi sanitari. Copia del certificato, riportante l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte, deve essere trasmessa entro 48 ore al comune interessato.

Art. 13.

Requisiti delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti

1. Allo scopo di garantire le cure agli animali le strutture di cui all'Art. 7, comma 5 quinquies, della legge regionale n. 39/1990 devono:

- a) essere dotate di un numero di vani utili per ospitare un numero massimo di 5 soggetti suddivisi per patologia. Ogni vano utilizzato per ospitare gli animali in degenza deve avere misure minime di 20 mq., essere finestrato e ventilabile, riscaldato ad una temperatura minima di 18o centigradi;
- b) essere dotate di locale per l'ambulatorio veterinario;
- c) dotate, per gli animali in isolamento, di gabbie aventi dimensioni minime di metri 1\time 1,5\time 1, provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonche' di divisorio mobile per la pulizia in assenza del gatto;
- d) essere dotato di un locale o uno spazio adibito a cucina;
- e) essere dotato di servizi igienici;
- f) essere dotato di cella o frigo a pozzo per il deposito temporaneo degli animali morti, in attesa del loro smaltimento con le modalita' previste dalla vigente legislazione.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere un servizio di assistenza veterinaria ed un servizio di sorveglianza durante le ore notturne.

Art. 14.

Gestione delle strutture di ricovero e custodia pubbliche

1. Nelle strutture di ricovero e custodia pubbliche l'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata con apposito provvedimento del Servizio veterinario di sanita' animale dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio. A tal fine viene individuata un unita' operativa costituita da personale del ruolo sanitario, amministrativo e tecnico.

2. I veterinari dipendenti dalle Aziende per i servizi sanitari oltre a provvedere alle specifiche incombenze derivanti dalla profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive e diffuse degli animali ricoverati soggetta a provvedimenti sanitari, hanno l'obbligo di:

- a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali tenendo conto del personale e degli automezzi disponibili nonche' delle zone del territorio nelle quali si deve operare;
- b) vigilare affinche' le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia;
- c) tenere la registrazione degli animali catturati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi, deceduti;
- d) predisporre apposito certificato di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere riportati i dati della scheda segnaletica nonche' l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte;
- e) controllare che il valore nutritivo e la somministrazione delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati;
- f) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite;
- g) riferire sull'andamento del servizio e proporre al responsabile del servizio veterinario i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
- h) vigilare sulla salute degli animali e praticare gli opportuni interventi sanitari;
- i) eseguire gli accertamenti sui casi, anche sospetti, di malattia trasmissibile ai fini diagnostici, profilattici e terapeutici.

3. Ulteriori funzioni determinate da esigenze di servizio possono esser affidate all'unita' operativa di cui al comma 1 anche in relazione agli altri ambiti di applicazione della legge regionale 39/1990.

4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono regolamentati l'orario di servizio e di apertura al pubblico delle strutture, le modalita' per il ritiro da parte dei proprietari degli animali catturati e per la cessione degli

animali ricoverati ad eventuali richiedenti, nonché il servizio di sorveglianza permanente nelle 24 ore della struttura.

Art. 15.

Gestione delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate

1. Nelle strutture di ricovero private convenzionate i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) ed i) dell'Art. 14 sono assicurate da veterinari liberi professionisti formalmente incaricati dal legale rappresentante delle medesime.
2. Gli adempimenti di legge previsti per gli animali in osservazione sanitaria, ai fini della profilassi della rabbia, sono attribuiti ai veterinari dipendenti delle Aziende per i servizi sanitari, cui sono inoltre demandate le funzioni previste alle lettere a), b) e d) dell'Art. 14.
3. Le registrazioni previste alla lettera c) dell'Art. 14 sono tenute separatamente, una per quanto attiene l'attività del reparto contumaciale nel quale opera il veterinario dipendente e l'altra per quanto attiene il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento.
4. I veterinari liberi professionisti incaricati danno comunicazione al servizio veterinario dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio con cadenza mensile di tutti i dati di cui al precedente comma.
5. Il funzionamento delle strutture di ricovero e custodia private convenzionate deve essere disciplinato con apposito provvedimento del servizio veterinario di sanità animale dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio in cui, oltre a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, saranno indicati i nominativi dei veterinari liberi professionisti incaricati, l'organico ed il mansionario del personale addetto.

Art. 16.

Autorizzazione delle strutture di ricovero e custodia

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'Art. 1, comma 5 quinquies, della legge regionale n. 39/1990, devono essere autorizzate dal Servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i servizi sanitari.
2. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 39/1990 devono ottenere, dal servizio veterinario di sanità animale dell'Azienda per i servizi sanitari il nulla osta di cui all'Art. 24 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320/54.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 ed il nulla osta di cui al comma 2 deve essere inoltrata al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi;
 - b) relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura è dotata, riportante l'indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura può ospitare;
 - c) marca da bollo di valore legale;
 - d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attività;
 - e) certificato di agibilità.
4. Le strutture esistenti devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 17.

A b r o g a z i o n e

1. Il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres. è abrogato.

Visto: il Presidente: TONDO